



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – atto di deferimento – trenta giorni – termine perentorio – ratio

Descrizione

Il termine di trenta giorni indicato dall'art. 125, comma 2, C.G.S. è, anche alla luce del principio generale stabilito dall'art. 44, comma 6, C.G.S., un termine perentorio (cfr. CFA, Sez. IV, n. 35/2020-2021). La sua violazione può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, dal momento che il termine non soltanto è posto a tutela dell'interessato, ma realizza, allo stesso tempo, un'esigenza di ordine pubblico, consistente nella necessità che l'interessato non sia sottoposto sine die all'indagine e al procedimento per l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare, senza poter conoscere tempestivamente la sua sorte (cfr. CFA, SS.UU., n. 38/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 32/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 73/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 80/2021-2022; CFA, Sez. IV, n. 5/2022-2023; ed ancora la citata CFA, Sez. IV, n. 35/2020-2021).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 55/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

Marzocco

Riferimenti normativi

art. 125, comma 2

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0055 CFA del 6 novembre 2023 (ANR NF Ardea Calcio-PF)